



COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO

A decorrere dal 1.7.2022 la comunicazione delle operazioni con l'estero deve essere trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica.

La presente informativa illustra gli aspetti operativi del nuovo adempimento.

SOMMARIO

1. Ambito di applicazione	2
2. Modalità di trasmissione dati	2
3. Operazioni attive	2
4. Operazioni passive	2
5. Termini per la trasmissione dei dati	4
6. Sanzioni	5

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

È obbligatorio comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi:

- agli acquisti di beni o servizi dall'estero (operazioni passive dall'estero);
- alle vendite di beni o servizi dall'estero (operazioni attive verso l'estero).

Non devono essere comunicati i dati relativi alle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni ed esportazioni di beni).

2. MODALITA' DI TRASMISSIONE DATI

Fino al 30.06.2022 le operazioni con l'estero sono comunicate all'Agenzia delle Entrate mediante la dichiarazione nella prassi definita come "esterometro".

A decorrere dall'1.7.2022 i dati delle predette operazioni devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate mediante il Sistema di Interscambio nel formato XML della fattura elettronica tenendo conto delle indicazioni operative di seguito riportate.

La nuova modalità si applica anche ai soggetti in regime forfettario obbligati all'emissione della fattura elettronica a partire dall'1.7.2022.

3. OPERAZIONI ATTIVE

Per le operazioni attive occorre emettere una normale fattura elettronica valorizzando il campo o <CodiceDestinatario> con il codice "XXXXXXX".

4. OPERAZIONI PASSIVE

Per le operazioni passive devono essere utilizzate diverse tipologie di documento a seconda del tipo di operazione.

4.1. Acquisto di servizi dall'estero

È necessario utilizzare il tipo documento TD17 <Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero> per operare l'integrazione dell'IVA nel caso di servizi intracomunitari ricevuti o per emettere l'autofattura per servizi ricevuti da operatori extra-UE

Nella seguente tabella si riepilogano gli elementi principali da riportare nel file XML, in caso di acquisto di servizi dall'estero.

Codice	Campo	Contenuto
TD17	<CedentePrestatore>	Dati del fornitore estero (UE o extra-UE)
	<CessionarioCommittente>	Dati dell'acquirente nazionale

	<Data>	- Data di ricezione (o data ricadente nel mese di ricezione), nel caso di emissione di documento relativo a servizi intra-UE o - data di effettuazione dell'operazione, nel caso di acquisto di servizi extra-UE
	<Numero>	Indicare, preferibilmente, una numerazione <i>ad hoc</i>
	<PrezzoTotale>	Imponibile della fattura ricevuta dal prestatore UE o extra-UE
	<Aliquota IVA>	Riportare l'aliquota IVA cui è soggetta l'operazione
	<Imposta>	Indicare l'IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote
	<Natura>	Qualora l'operazione risulti non imponibile, esente o non soggetta, indicare il relativo codice "Natura"
	<DatiFattureCollegate>	Riportare gli estremi della fattura di riferimento

4.2. Acquisti intracomunitari di beni

È necessario utilizzare il documento TD18 <Integrazione per acquisto di beni intracomunitari>.

Nella seguente tabella si riportano gli elementi principali che compongono il file XML relativo ad acquisti di beni intracomunitari.

Codice	Campo	Contenuto
TD18	<CedentePrestatore>	Dati del fornitore UE
	<CessionarioCommittente>	Dati dell'acquirente nazionale
	<Data>	Data di ricezione (o data ricadente nel mese di ricezione)
	<Numero>	Indicare, preferibilmente, una numerazione <i>ad hoc</i>
	<PrezzoTotale>	Imponibile della fattura ricevuta dal fornitore UE
	<Aliquota IVA>	Riportare l'aliquota IVA cui è soggetta l'operazione
	<Imposta>	Indicare l'IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote
	<Natura>	Qualora l'operazione risulti non imponibile, esente o non soggetta, indicare il relativo codice "Natura"
	<DatiFattureCollegate>	Riportare gli estremi della fattura di riferimento

4.3. Acquisto di beni presenti nel territorio dello stato da soggetti non residenti

Occorre utilizzare il documento TD19 <Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c. 2 DPR 633/72>, codice che viene utilizzato, nell'ambito della fatturazione elettronica, per l'emissione dell'autofattura nel caso di acquisti di beni da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Nella seguente tabella si riepilogano gli elementi principali da riportare nel file XML, nel caso in cui il cedente, soggetto non residente, emetta una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia nei confronti di un cessionario, soggetto passivo nel territorio nazionale.

Codice	Campo	Contenuto
TD19	<CedentePrestatore>	Dati del fornitore estero
	<CessionarioCommittente>	Dati dell'acquirente nazionale
	<Data>	Riportare: - la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE o una data ricadente nel mese di ricezione della fattura; - la data di effettuazione dell'operazione intercorsa con il fornitore extra-UE.
	<Numero>	Indicare, preferibilmente, una numerazione <i>ad hoc</i>
	<PrezzoTotale>	Imponibile della fattura ricevuta dal fornitore UE o extra-UE
	<Aliquota IVA>	Riportare l'aliquota IVA cui è soggetta l'operazione
	<Imposta>	Indicare l'IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote
	<Natura>	Nel caso in cui l'operazione risulti non imponibile, esente o non soggetta, indicare il relativo codice "Natura"
	<DatiFattureCollegate>	Riportare gli estremi della fattura di riferimento

5. TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

La trasmissione dei dati deve essere effettuata:

- per ciascuna operazione attiva, entro i termini di emissione delle fatture;
- per ciascuna operazione passiva, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

6. SANZIONI

Per le operazioni effettuate a partire dall'1.1.2022 è applicabile la sanzione amministrativa di 2,00 euro per ciascuna fattura entro il limite massimo di 400,00 euro mensili.

La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.